



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER 150 ORE PER MOTIVI DI STUDIO

Art. 1

Norme di principio e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore annue per motivi di studio e si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
2. Il personale a tempo parziale potrà usufruire dei permessi retribuiti in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, così come per il personale a tempo determinato il numero delle ore verrà proporzionato in base al numero di mesi da prestare nell'anno successivo (1° gennaio - 31 dicembre).
3. I predetti permessi possono essere concessi nel limite massimo del 3% del personale in servizio all'inizio dell'anno con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'Amministrazione provvede a pubblicare agli albi delle sedi dell'Istituto un avviso contenente:
 - a) il numero dei permessi concedibili;
 - b) i criteri adottati ai sensi del successivo art. 3;
 - c) l'indicazione del termine entro cui devono essere presentate le domande, conformi al modello allegato al presente regolamento;
 - d) le modalità di presentazione delle domande stesse;
 - e) la documentazione da produrre o le dichiarazioni da rilasciare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 3

Formulazione della graduatoria e criteri per la concessione



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

1. Nel caso in cui il numero degli aspiranti sia superiore ai posti disponibili, l'Amministrazione predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti esclusi il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lett. a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b);

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al primo comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi precedenti, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. La graduatoria in tal modo definitiva è resa pubblica mediante affissione all'Albo delle sedi dell'Istituto.

5. Qualora si verificano rinunce al beneficio concesso, l'Amministrazione provvede allo scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 4

Durata temporale dei permessi

1. Ciascun interessato può usufruire dei permessi per un massimo di 150 ore. Il periodo di utilizzo è annuale.

Art. 5

Modalità di fruizione

1. Per la concessione dei permessi, i dipendenti interessati devono presentare il certificato di iscrizione ed, al termine dei corsi, l'attestato di frequenza per i giorni



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

di fruizione dei permessi e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, o in caso di fruizione oltre i limiti stabiliti, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali.